



Intesa per l'attestazione dell'esito del controllo di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara) ai fini dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara con decorrenza dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art.1, comma 4 della medesima L.R. 13/2023.

L'anno 2026, del mese di gennaio il giorno 29 gennaio 2026, presso gli uffici della Regione in Pescara, sono presenti il Presidente del Consiglio Regionale dott. Lorenzo Sospiri ed il Presidente della Giunta Regionale dott. Marco Marsilio, allo scopo di procedere all'attestazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art.1, comma 2, della L.R. n.13/2023 ai fini dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

I Presidenti

VISTA la legge regionale 17 marzo 2023, n. 13 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara) con cui sono state dettate nuove disposizioni e tempistiche del processo di fusione volto all'istituzione del nuovo Comune di Pescara, con particolare riguardo ai seguenti commi dell'articolo 1:

- ✓ **comma 2** a mente del quale “*Il nuovo Comune di "Pescara" e' istituito a decorrere dal 1^ gennaio 2027, su espressa richiesta, mediante deliberazione consiliare, di almeno due dei tre Comuni coinvolti nel processo di fusione e qualora il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, previo accertamento congiunto da parte del Servizio competente in materia di enti locali e aggregazioni sovracomunali della Giunta regionale e del Servizio Legislativo del Consiglio regionale, prendano atto che, alla data del 30 settembre 2023, ricorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *arvenuto completamento, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, delle attività di cui al comma 13;*
 - b) *arvenuta attivazione, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) nonché di almeno tre delle ulteriori attività e funzioni di cui al comma 14;*
 - c) *adozione e trasmissione della proposta di statuto provvisorio del nuovo Comune di "Pescara" da parte dell'Assemblea costitutiva.*
- ✓ **comma 3** secondo cui “*Nell'ipotesi di mancato riscontro della sussistenza anche di una sola delle condizioni di cui al comma 2 oppure in caso di omessa trasmissione della relazione di cui al comma 23, il nuovo Comune di "Pescara" e' istituito a decorrere dal 1^ gennaio 2024.*
- ✓ **comma 4** che testualmente dispone “*Ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3, i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, d'intesa, attestano, entro e non oltre il 15 ottobre 2023, l'esito positivo o negativo del controllo di cui al comma 2 sulla base della relazione di cui al comma 23, e, nel caso di esito negativo, attivano l'intervento sostitutivo ai sensi del comma 29 ovvero del comma 30 nel caso ivi contemplato”;*
- ✓ **comma 5** secondo cui “*Qualora si sia configurata l'ipotesi di istituzione del nuovo Comune di "Pescara" alla data del 1^ gennaio 2027, al fine di favorire una efficace prosecuzione del processo di fusione, sono espletati due monitoraggi intermedi, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 4, volti ad accertare rispettivamente che, alla data del 31 dicembre 2024 e del 31 dicembre 2025, i Comuni coinvolti nel processo di fusione abbiano attivato, con riferimento a ciascuna fase di monitoraggio, la gestione unica e l'esercizio associato di:*
 - a) *almeno ulteriori due funzioni fondamentali comunali di cui al comma 27 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010;*
 - b) *almeno altre tre attività e funzioni ulteriori di cui al comma 14.*
- ✓ **comma 6** secondo cui ‘*Nelle ipotesi di esito negativo del primo controllo di cui al comma 5 oppure di omessa trasmissione delle relazioni di cui al comma 24, è attivato il potere sostitutivo di cui al comma 29, anche mediante la nomina di più di un commissario ad acta, nei confronti di tutti i Comuni coinvolti, con la conseguenza che la gestione della restante fase del processo di fusione è affidata esclusivamente al commissario o ai commissari incaricati. Se l'esito negativo del primo controllo riguarda un solo Comune, è attivato il potere sostitutivo di cui al comma 30 ed il commissario ad acta si sostituisce all'ente inadempiente fino alla conclusione del processo di fusione nel rispetto delle tempistiche previste dalla presente legge, collaborando, al riguardo,*

con gli altri Comuni coinvolti. In tale ultimo caso, il potere sostitutivo di cui al primo periodo trova applicazione anche qualora il secondo monitoraggio intermedio di cui al comma 5 si concluda con esito negativo con riferimento ad uno o ad entrambi i comuni non commissariati coinvolti nel processo di fusione. Nelle ipotesi in cui il potere sostitutivo sia esercitato nei confronti di tutti i Comuni interessati non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a) e 31”;

- ✓ **comma 24** secondo cui “*Ai fini dell'espletamento dei monitoraggi intermedi di cui al comma 5, l'Assemblea trasmette agli organi di cui al comma 22, rispettivamente entro e non oltre il 31 dicembre 2024 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2025, due relazioni intermedie e dettagliate dalle quali si evinca, per ogni singola fase di monitoraggio, l'attivazione da parte dei Comuni coinvolti delle funzioni e delle attività indicate al medesimo comma 5. In tal caso gli esiti del monitoraggio sono attestati rispettivamente entro il 31 gennaio 2025 ed entro il 31 gennaio 2026”;*

RICHIAMATE:

- l'intesa espressa dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Consiglio regionale (prot. n. 417967/23 del 12/10/2023) con la quale si è preso atto della sussistenza di tutte le condizioni poste dalla L.R. 13 del 2023 ai fini dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara con decorrenza 1° gennaio 2027 e dell'attestazione dell'esito positivo del controllo previsto dall'art.1, comma 2, della menzionata legge regionale, come accertato congiuntamente dal Servizio competente in materia di enti locali e aggregazioni sovracomunali della Giunta regionale e dal Servizio Legislativo, qualità della legislazione e studi del Consiglio regionale (prot. n. 0412644/23 del 9/10/2023);
- l'intesa espressa dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Consiglio regionale (prot. n. 31108/25 del 28/1/2025) con la quale è si è preso atto della sussistenza di tutte le condizioni poste dalla L.R. 13 del 2023 ai fini della prosecuzione del processo di fusione del nuovo Comune di Pescara e dell'attestazione dell'esito positivo del primo controllo intermedio previsto dall'articolo 1, comma 5 della medesima legge regionale, come accertato congiuntamente dal Servizio competente in materia Riforme Istituzionali e Territoriali della Giunta regionale e dal Servizio Legislativo, qualità della legislazione e studi del Consiglio regionale (prot. 0027835725 del 24.01.2025);

VISTA la nota pervenuta dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea costituiva del “Nuovo Comune di Pescara” (di seguito “Assemblea costitutiva”) contenente la “Relazione per monitoraggio intermedio di cui ai commi 5 e 24 dell'art. 1 - l.r. n. 13/2023” (di seguito “Relazione”) approvata dall'Assemblea costitutiva in data 31 dicembre 2025 ed acquisita al prot. della Giunta regionale n. 0511928/25 del 31.12.2025 e al prot. del Consiglio regionale n. 12340 del 31.12.2025 unitamente ai seguenti allegati:

- deliberazione dell'Assemblea Costitutiva del 31.12.2025 avente ad oggetto l'approvazione della relazione intermedia di cui all'art. 1, comma 24, della l.r. 13/2023;
- esito della votazione;
- allegati alla relazione intermedia e dettagliata approvata dall'Assemblea Costitutiva in data 31.12.2025 così costituiti:

- 1) relazione 8 agosto 2025;
 - 2) nota alla Regione (richiesta sospensione crono programma);
 - 3) nota Presidente del Consiglio regionale;
 - 4) verbale n. 1 del 18 novembre 2025;
 - 5) verbale n. 2 del 2 dicembre 2025;
 - 6) studio funzioni delegate;
 - 7) convenzione funzioni delegate;
 - 8) relazione Poleis organizzazione uffici;
 - 9) convenzione organizzazione uffici;
 - 10) relazione Poleis 2025 tributi;
 - 11) convenzione tributi Poleis 2025
- elenco allegati;

VISTE le successive note integrative distinte al prot. 11227 del 20.01.2026 e al prot. n. 16286 del 27.01.2026 con cui sono state trasmesse rispettivamente la proposta di delibera dell'organo Progetto di fusione avente ad oggetto l'individuazione di due funzioni comunali fondamentali, unitamente al verbale della seduta del 19.01.2026, e la deliberazione dell'Assemblea costitutiva di presa d'atto della proposta dell'organo Progetto di fusione, unitamente al verbale della relativa seduta datato 26.01.2026;

PRESO ATTO che dalla documentazione prodotta dall'Assemblea costitutiva risulta che sono state individuate le seguenti funzioni da associare:

- funzioni di cui all'art. 1, comma 14 della l.r. 13/2023: 1) organizzazione degli uffici; 2) tributi comunali, a condizione che non sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 3) funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo;
- funzioni di cui all'art. 14, comma 27 del d.l. 78/2010: 1) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 2) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

RILEVATO che, alla luce delle richiamate disposizioni, al Servizio legislativo, Qualità della legislazione e studi del Consiglio regionale e al Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali della Giunta Regionale attualmente compete, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 13/2023, lo svolgimento del secondo monitoraggio intermedio, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 4 dell'art.1 della citata legge regionale 13/2023, volto ad accertare che, alla data del 31 dicembre 2025, “*i Comuni coinvolti nel processo di fusione abbiano attivato, con riferimento a ciascuna fase di monitoraggio, la gestione unica e l'esercizio associato di*:

- a) almeno ulteriori due funzioni fondamentali comunali di cui al comma 27 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010;
- b) almeno altre tre attività e funzioni ulteriori di cui al comma 14.”;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0033594 del 28.01.2026 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali della Giunta Regionale e del Dirigente del Servizio Legislativo Qualità della Legislazione e Studi, del Consiglio Regionale, avente ad oggetto “L.R. n. 13 del 17/03/2023 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara) – Accertamento delle attività in capo ai 3 comuni coinvolti nel processo di fusione – secondo ed ultimo monitoraggio intermedio al 31 dicembre 2025” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che dalla predetta nota a firma congiunta risulta accertato quanto segue:

- la trasmissione della Relazione intermedia e dettagliata avvenuta nel rispetto delle previsioni di legge: **ESITO POSITIVO**;
- la parziale sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 5, della L.R. n. 13/2023, come rilevato dalla Relazione allegata:
 - Avvenuta attivazione, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno ulteriori due delle funzioni fondamentali elencate dal comma 27 dell'art. 14 del d.l. 78/2010:* **ESITO NEGATIVO**;
 - Avvenuta attivazione, da parte di almeno due dei tre Comuni interessati, della gestione unica e dell'esercizio associato di almeno altre tre attività e funzioni ulteriori di cui al comma 14 dell'articolo 1 della l.r. 13/2023:* **ESTO POSITIVO**.

RITENUTO doveroso, nel prendere atto delle predette risultanze istruttorie del monitoraggio intermedio, come sopra accertate, riconoscere l'estrema complessità dell'attuale fase del processo di fusione oggetto di monitoraggio, giunto oramai ad uno stato di avanzamento tale, con la gestione in forma associata di oltre la metà delle funzioni e delle attività interessate (tra cui il catasto, la protezione civile, i servizi demografici e pilastri strategici quali il sistema informativo unico, la centrale unica di committenza e la programmazione dei fondi europei), da richiedere, ai fini dell'effettivo esercizio associato delle restanti funzioni, l'istituzione giuridica del nuovo Ente;

TENUTO CONTO che il parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il 31.12.2025, come accertati dal secondo ed ultimo monitoraggio intermedio, più che da imputarsi a carenze programmate, è riconducibile per un verso alla significativa complessità tecnica delle funzioni residue da associare — quali tributi e urbanistica — che ontologicamente postulano l'istituzione giuridica del nuovo Ente comunale, per altro al peculiare contesto dovuto alla pendenza dei giudizi elettorali che hanno interessato la Città di Pescara nel corso del 2025 che ha inevitabilmente inciso sulla tempistica procedurale;

PRESO ATTO, tuttavia, che al parziale esito positivo del monitoraggio intermedio accertato dalle strutture regionali competenti mediante la nota sopra richiamata unitamente all'acclusa Relazione, consegue l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, della L.R. 13/2023;

RICHIAMATO, a tale proposito, l'articolo 1, comma 29, della l.r. 13/2023 a cui rinvia il comma 6 del medesimo articolo 1, secondo cui “*Qualora, a seguito dell'attività di controllo espletata ai sensi del comma 2, o in caso di mancata trasmissione della relazione di cui al comma 23, sia accertata la mancata sussistenza anche solo di una delle condizioni*

richieste ai fini dell'istituzione del nuovo Comune di "Pescara" a decorrere dal 10 gennaio 2027, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, previa diffida ad adempire entro un congruo termine non inferiore comunque a trenta giorni, nomina un unico commissario ad acta che provvede entro i successivi sessanta giorni agli adempimenti previsti dalla presente legge e rimasti disattesi, comunque assicurando l'adeguata informazione ai tre Comuni coinvolti.”;

RITENUTO, pertanto, di dover dare avvio al potere sostitutivo concedendo ai tre Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore un termine congruo per adempiere all'attivazione della gestione in forma associata delle due funzioni fondamentali comunali di cui all'articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 prescelte, vale a dire 1) l'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, 2) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che possa ritenersi congruo ai fini dell'adempimento in questione un termine di 120 giorni per le seguenti ragioni:

- in virtù della sentenza del Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 257 del 2025 - parzialmente confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 282 del 2026 - fino alla nuova proclamazione, a seguito del rinnovo parziale delle elezioni, gli attuali organi eletti del Comune di Pescara continuano a esercitare le loro funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili, in adesione al principio di continuità dell'azione amministrativa;
- la fissazione delle consultazioni elettorali per le date dell'8 e 9 marzo 2026 costituisce un oggettivo impedimento al perfezionamento all'adempimento in questione risultando evidente che la macchina amministrativa, in tale contingenza, risulti interamente assorbita dalle inderogabili attività connesse allo svolgimento del procedimento elettorale;

Sulla scorta di quanto sopra premesso,

ESPRIMONO L'INTESA

- ai fini della presa d'atto, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 24, della l.r. n. 13/2023, della parziale sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 5, della medesima L.R. n. 13/2023;
- ai fini dell'attivazione, ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 29, della l.r. 13/2023, dell'esercizio del potere sostitutivo conseguente al parziale esito positivo del secondo monitoraggio intermedio, assegnando ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore il termine ritenuto congruo di 120 giorni, decorrenti dalla ricezione della presente intesa, per adempiere all'attivazione della gestione unica e dell'esercizio associato delle seguenti due funzioni fondamentali individuate dall'Assemblea costitutiva:
 - 1) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - 2) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

Pescara, li 29 gennaio 2026

Il Presidente del Consiglio Regionale
Lorenzo Sospiri

Il Presidente della Giunta Regionale
Marco Marsilio